



PIRATERIA MARITTIMA

IL DEFINITIVO VIA LIBERA ALL'UTILIZZO DELLE GUARDIE GIURATE (CONTRACTORS) A BORDO DEL NAVIGLIO MERCANTILE ITALIANO

28 ottobre 2013 – Genova (Italia)

L'ultimo tassello è stato finalmente piazzato. La Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni del 19 ottobre 2013 mette fine all'annosa questione relativa all'impiego delle guardie giurate (contractors) a bordo delle navi mercantili italiane in navigazione nell'area a rischio pirateria (HRA).

La Circolare fornisce i chiarimenti necessari affinché l'Armatore sia autorizzato all'utilizzo dei PCASP (*Privately Contracted Armed Security Personnel*), o meglio, guardie giurate, come disposto dal Decreto interministeriale n. 266/2012, oltre ad individuare linee guida in tema di procedure operative e regole per l'utilizzo della forza. A tale proposito, il Governo italiano si è pienamente uniformato al modello internazionale di regole per l'uso della forza nel settore marittimo denominato "*The 100 Series Rules*", riportare nella Circolare IMO MSC92/INF.14 del 9 aprile 2013.

La Circolare è composta da tre parti:

1. Chiarimenti;
2. Allegato 1 (modello di istanza);
3. Allegato 2 (Linee guida sul Regolamento Tecnico e le Regole per l'utilizzo della forza).

Prima di accludere il testo della Circolare del Ministero, occorre a nostro avviso sottolineare alcuni aspetti:

- i) **L'intera materia è piuttosto complessa e frammentata** in diversi decreti, leggi e circolari, che avrebbero **necessità di** essere consolidati in un **testo unico**. La normativa italiana in tema di servizi di sicurezza a contrasto della pirateria marittima si compone infatti dei seguenti principali atti:
1. Decreto Legge n. 107/2011 sull'utilizzo dei Nuclei Militari di Protezione (NMP) della Marina Italiana ovvero guardie giurate;
 2. Decreto Legge n. 215/2011, che parzialmente emendato l'art. 5 del suddetto decreto legge n.107/2011;
 3. Decreto del Ministero della Difesa del 1° settembre 2011, ad identificazione dell'area a rischio pirateria (HRA);
 4. Protocollo di intesa Marina Militare Italiana – CONFIRTARMA dell'11 ottobre 2011 sull'utilizzo dei Nuclei Militari di Protezione;
 5. Decreto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto del 3 aprile 2013 n. 349 relativo agli aspetti di *safety e security*;
 6. Decreto interministeriale n. 266/2012 relativo all'impiego della guardie giurate (contractors);
 7. Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2013;
 8. Testo Unico della Legge sulla Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
 9. Decreto ministeriale 1° dicembre 2010 n. 269 sulle caratteristiche e requisiti degli istituti di vigilanza;
 10. Codice della Navigazione;
 11. Codice Penale.
- ii) **L'area a rischio pirateria (HRA)**, come identificata dal decreto del Ministero della Difesa del 1 settembre 2011, **necessita di essere immediatamente modificata**, al fine di includere anche l'area del West Africa (Golfo di Guinea), dove il fenomeno della pirateria è in rapida espansione.
- ii) Il nuovo riferimento all'art. 134 *bis* del T.U.L.P.S. garantisce finalmente la libera concorrenza tra gli istituti di vigilanza all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, **gli istituti di vigilanza e i singoli contractors extra-europei sembrano essere stati definitivamente esclusi** dalla normativa italiana relativa ai servizi di sicurezza anti-pirateria marittima.

Come sopra anticipato, alleghiamo il testo della Circolare con gli Allegati 1 e 2 richiamati.

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of this information at the time of publication, the information is intended as guidance only. It should not be considered as legal advice. For any further information, please contact Studio Legale Garbarino Vergani at the following contacts as reported hereunder.

**STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI
STUDIO ASSOCIATO**

GENOA (Head Office): Salita S. Caterina 4/11—16123 T: +39 010 5761161—F: +39 010 5958708

PALERMO: Via Emerico Amari 8—90139 T: +39 091 8486010—F: +39 091 8486010

TARANTO: Via Polesine 10/A—74100 T: +39 099 9908000—F: +39 099 9908000

E: garbamar@garbamar.it—W: www.garbamar.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Oggetto: D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. - Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA DIFESA	
• STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
• COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 - Serie Generale – del 29 marzo 2013, è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266 (d'ora in avanti indicato come D.M. 266/2012), attuativo delle disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 e successive modificazioni.

Al fine di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Ambito di applicazione.

Il decreto determina le modalità con cui l'armatore, o un suo rappresentate, è autorizzato ad impiegare guardie giurate a bordo delle proprie navi mercantili, battenti bandiera italiana - che transitano in acque internazionali a rischio pirateria - nonché ad acquistare, imbarcare, sbarcare, portare, trasportare ed utilizzare le armi ed il relativo munizionamento.

Preliminarmente, si evidenzia che la possibilità di impiegare guardie giurate è subordinata alla contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il Ministero della Difesa abbia reso noto all'armatore che, per quella nave, non sia possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;
- b) il servizio di protezione riguardi esclusivamente navi che transitano negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro della difesa del 1 settembre 2011, suscettibile di integrazioni;
- c) le navi siano predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO (ad es. filo spinato lungo il bordo delle navi, uso di idranti, ecc.).

In presenza delle sopraindicate condizioni, dichiarate dall'armatore in sede di istanza, lo stesso potrà attivare i servizi di protezione della nave, direttamente, a mezzo di proprie guardie giurate, ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ovvero affidandoli ad un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi degli artt.134 o 134 bis dello stesso Testo Unico.

In entrambi i casi, le guardie giurate da destinare ai servizi di protezione debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3, co.2, lett. a), b), c) e d), del D.M. 266/2012. Relativamente ai soli requisiti formativi, in virtù del disposto della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità), e del D.P.C.M. 6 aprile 2013, fino al 31 dicembre 2013 possono essere impiegate anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, di cui alle lettere b) e c) del citato art.3, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia formalmente attestata dal Ministero della difesa.

Qualora i servizi di protezione siano svolti da istituti di vigilanza privata, detti istituti dovranno essere autorizzati in licenza, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, allo svolgimento delle attività di cui all'art.2, co.2, classe A – Servizi di protezione ex art.5 D.L 107/2011; analogamente, i decreti di approvazione della nomina delle guardie giurate impiegate nei servizi in questione dovranno recare esplicita menzione dell'attività autorizzata (*autorizzato a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli istituti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, che intendano svolgere in forma occasionale i servizi di protezione della nave, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Dipartimento, ai sensi dell'art.134-bis del T.U.L.P.S., con le procedure ed alle condizioni individuate dall'art. 260-bis del relativo Regolamento d'esecuzione.

Con l'occasione si chiarisce che, relativamente agli istituti stabiliti in Italia, in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi in parola - essendo gli stessi svolti a bordo del naviglio mercantile in navigazione in acque internazionali - ai fini della determinazione della cauzione, della copertura assicurativa, delle dotazioni tecnologiche, della struttura organizzativa e della tipologia di centrale operativa, si dovrà fare riferimento al territorio nel quale insiste la sede dell'istituto.

Inoltre, per quel che concerne la centrale operativa, dovrà essere privilegiata la disponibilità di tecnologie che consentano la comunicazione con le guardie giurate che si trovano ad operare a migliaia di chilometri di distanza dalla sede ed in condizioni ambientali particolari, giusta previsione dell'ALLEGATO A, comma 4, punto 4.1.10, del D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Analogamente, relativamente al rapporto di lavoro delle guardie giurate, potranno trovare applicazione anche particolari tipologie contrattuali, disciplinate dalla vigente legislazione giuslavoristica (ad es. contratti di lavoro a chiamata), più confacenti alle peculiarità del servizio.

2. Rilascio delle autorizzazioni.

Per lo svolgimento dei servizi di protezione in questione, come noto, l'armatore od un suo rappresentante, può richiedere ai sensi degli artt. 28 o 31 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, a seconda del tipo di arma, rispettivamente al Prefetto o al Questore della provincia ove ha sede la società d'armamento, l'autorizzazione all'acquisto (o comunque all'acquisizione a qualsiasi titolo), al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi di cui all'art.6, co.3, del D.M. 266/2012, nonché all'imbarco e allo sbarco di tali armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria.

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui i servizi di protezione siano affidati ad un istituto di vigilanza, rappresentante dell'armatore, per le finalità di cui al D.M. 266/2013, può essere il titolare dell'istituto; di conseguenza, sarà quest'ultimo a richiedere le sopraindicate autorizzazioni - sempre alle autorità di p.s. competenti per la sede della società di armamento - utilizzando il modello allegato alla presente direttiva (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parte 1**).

A tal proposito, la circostanza che, nella maggior parte dei casi, le rotte delle navi sono stabilite quando le imbarcazioni si trovano già in spazi marittimi internazionali, unitamente all'esigenza,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

manifestata dagli stessi armatori, di poter disporre delle armi a bordo delle navi solo per il tempo strettamente necessario ai servizi di protezione, con la possibilità di poter imbarcare e sbarcare le armi stesse presso i territori degli Stati prossimi alle aree marittime a rischio pirateria, comporta che per il rilascio delle autorizzazioni in parola dovrà essere adottata una procedura mirata e tempestiva.

Conseguentemente, l'armatore od il suo rappresentate invierà il citato Modello unico di istanza, corredato della necessaria documentazione, via e-mail, alle Amministrazioni interessate che, per quanto di rispettiva competenza, rilasceranno le previste autorizzazioni e/o integrazioni documentali. Dell'avvenuto rilascio sarà data comunicazione anche alle altre Amministrazioni coinvolte.

All'armatore o al suo rappresentante verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o 31 T.U.L.P.S, con validità biennale per l'art. 28, triennale per l'art.31, che sarà integrata, di volta in volta, da una comunicazione (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parti 2 e 3**), inviata a mezzo e-mail all'autorità competente, **almeno 72 ore prima dell'inizio del servizio**, recante:

- a) data e durata del servizio;
- b) nave interessata;
- c) generalità e numero delle guardie giurate che opereranno;
- d) numero la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
- e) porti di imbarco e sbarco delle guardie e delle armi;
- f) ove prevista, la documentazione attestante il rispetto della legislazione degli Stati interessati per l'imbarco e lo sbarco delle stesse armi.

Analoga comunicazione, con le medesime modalità, dovrà essere indirizzata alla Questura della sede dell'istituto di vigilanza che ha approvato il regolamento di servizio dello stesso.

Le procedure sopra indicate non si applicano agli istituti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che svolgono i servizi di protezione in maniera occasionale; in tale evenienza, questo Dipartimento trasmetterà – sempre a mezzo posta elettronica - alla Questura della provincia in cui ha sede la società d'armamento l'autorizzazione temporanea rilasciata all'istituto e quell'Ufficio provvederà alla notifica dell'atto e all'approvazione del regolamento di servizio nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di protezione, nell'ipotesi in cui, ovviamente, il titolare dell'istituto sia rappresentante dell'armatore (nell'ipotesi di impiego di armi automatiche tale ultima autorizzazione dovrà essere, evidentemente, rilasciata dalla Prefettura).

In ogni caso, sarà cura del Comandante della nave, una volta che l'armatore o il suo rappresentante abbiano ottenuto le autorizzazioni, effettuare, prima della partenza, le comunicazioni previste dall'art.10 del D.M. 266/2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Approvazione del regolamento di servizio.

Come stabilito dall'art.5 del D.M. 266/2012, il Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata (ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave), approva le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, predisposte dal titolare dell'istituto, secondo quanto previsto dallo stesso decreto nonché dal D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Si rammenta, inoltre, che il regolamento di servizio deve recare un esplicito riferimento al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera 3 aprile 2013, n.349, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria.

Per quel che concerne l'approvazione del regolamento, il richiamato articolo 5 già reca indicazioni puntuali (comma 2) circa le prescrizioni di cui bisognerà tenere conto; ciò premesso, con l'**Allegato 2**, che è parte integrante della presente direttiva, si forniscono solo alcune indicazioni ulteriori di comportamento ed organizzative relative ai servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare della licenza.

Relativamente alle armi da impiegare nei servizi di protezione, si richiamano per la puntuale applicazione le disposizioni dell'art.6 del D.M. 266/2012, secondo cui l'utilizzo delle stesse, negli ambiti individuati dal sopra richiamato decreto del Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi contenitori al Ship Security Officer (SSO), responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro, curando di evidenziare la riferibilità di ogni arma alla guardia che la utilizza.

Cessate le esigenze, le armi andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante. A tale proposito si chiarisce che gli armadi di cui al comma 3 del citato art.6, coincidono con i contenitori per le armi, previsti dall'art.3 del sopra richiamato decreto dirigenziale 349/2013.

oooo

Nel rassegnare le linee d'indirizzo che precedono all'applicazione che le SS.LL. vorranno assicurare, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

ALLEGATO 1. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

Alla Questura/Prefettura¹ di _____
(e-mail: _____)

Al Comando Generale del corpo delle
capitanerie di porto Guardia Costiera
6° Reparto – Sicurezza della Navigazione –
Via dell'Arte, 16
00144 – ROMA
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)

e p.c.

Al Ministero affari esteri – UAMA
(e-mail _____)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
(e-mail: vigilanzaprivata@interno.it)

Al Ministero della Difesa
Comando in Capo della Squadra navale
della Marina Militare
(e-mail: cincnav.nmp@marina.difesa.it)

All' Autorità diplomatico – consolare
competente _____

**ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1)/COMUNICAZIONE INIZIO SERVIZIO (2)/
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (3)²**

¹ In base alla tipologia di autorizzazione, art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), art. 31 T.U.L.P.S. (Questura), a seconda dell'armamento utilizzato

² Barrare quello che non interessa

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ residente a _____ prov. _____ in via/piazza¹ _____

in qualità di:

armatore

rappresentante della società di navigazione/gestione _____, in possesso del certificato di gestione (DOC) numero _____ rilasciato da _____ il _____ con validità al _____;

titolare dell'Istituto di vigilanza _____, in possesso della licenza ex art.134 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di _____, n. _____ del _____, con validità fino al _____/oppure in possesso di autorizzazione temporanea, ex art. 134 bis T.U.L.P.S., rilasciata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, n. _____ del _____, nella sua veste di rappresentante dell'armatore³,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

(1) CHIEDE []

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 / 31⁴ T.U.L.P.S. – in relazione all'art. 5, commi 5 e 5 bis, del D.L. 107/2011 per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana che transita in acque internazionali a rischio pirateria - ad acquistare, detenere, trasportare, portare, cedere in comodato, nonché ad imbarcare e sbarcare, nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, le armi, di volta in volta, indicate nella comunicazione di cui al successivo punto 2)⁵.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- di avere come persone conviventi (indicare le generalità): _____
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

³ Barrare le caselle interessate

⁴ Cancellare l'articolo che non interessa

⁵ In caso di richiesta da parte di titolare di autorizzazione temporanea ex art.134 bis, la comunicazione di cui al punto 2 deve essere contestuale all'istanza.

Allega:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni).

Luogo e Data,

Firma

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA.

AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICOINTERESSE.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

(2)

COMUNICA⁶ []

Tenuto conto che il Ministero della difesa – CINCNAV, con la comunicazione, in data____, allegata alla presente, ha reso noto che per la nave di seguito indicata, non è possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;

in virtù dell'autorizzazione ex art. 28 / 31 T.U.L.P.S., n._____, rilasciata in data____ dal Prefetto/Questore di _____, che le sotto indicate guardie giurate, con le armi pure indicate, effettueranno un servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, a bordo della **M/n** _____.

Il servizio avrà inizio il giorno _____, con imbarco nel Porto di _____, e terminerà il giorno _____, con sbarco nel Porto di _____

OPERATORE (Cognome, Nome, data di nascita)	Decreto Guardia Giurata (numero e data rilascio)	Carta europea d'arma da fuoco (se dipendenti da istituti ex art.134 bis)

ARMI AUTORIZZATE (Tipologia, Marca, Modello)	Numero di matricola	Munizionamento

⁶ La comunicazione deve essere inoltrata **almeno 72 ore prima** del giorno d'inizio del servizio

(3)

DICHIARA⁷ []

Ai fini dell'imbarco del personale indicato all'art. 3 del D.D. del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 aprile 2013, n°349 che, l'unità_____, come meglio indicata nell'allegata scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

⁷ Da presentare all'atto della comunicazione di cui al punto 2)

SCHEDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome nave: _____ Tipo nave: _____

Data imp. Chiglia: _____ Uff. d'iscrizione _____ n. matr. o registro _____

n. IMO _____ Nom. Int. _____ MMSI _____

Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc.) _____

T.S.L. o G.T. _____ T.S.N. _____ Potenza HP (Kw): _____

Organismo Riconosciuto _____ Lunghezza (ft. O tra le pp.) : _____

n. persone trasportabili: _____ n. passeggeri (in caso di unità da passeggeri): _____

n. equipaggio: _____ n. guardie giurate (eventuali) _____

DATI DI NAVIGAZIONE NELL'HIGH RISK AREA	
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell'HRA	
Coordinate di previsto ingresso nell' HRA	
Rotta e velocità previste nell'HRA	
Data ed ora di prevista uscita dall'HRA	
PORTI DI SCALO ALL'INTERNO DELL'HRA (EVENTUALI)	
1) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
2) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
3) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto	

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1.dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013, rilasciata dal O.R./Ente Tecnico _____ n. _____ in data _____ valida fino al _____;

2.certificato _____ (1) n. _____ rilasciato da _____ (2) in data _____ validità _____

3. autorizzazione annuale all'imbarco di passeggeri fino ad un massimo di 12 (se si tratta di unità mercantili), previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 435/91.

4. valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013.

5. liste: equipaggio (*crew list*), passeggeri (*passenger list*) e personale indicato all'art. 3 del D.D. 349/2013 (*other than crew*).

6. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell'HRA.

7. elenco nominativo delle guardie giurate ed estreme società di vigilanza con indicazione dei porti di imbarco/sbarco

Luogo e Data:

FIRMA

(1) indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità
(2) indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO 2: Disposizioni per l'approvazione del regolamento di servizio.

Di seguito si riportano disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate nei servizi di protezione del naviglio mercantile.

Tra le disposizioni riportate, si indicano anche le previsioni di comportamento ed organizzative dei servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare dell'istituto di vigilanza.

Le norme che seguono sono state redatte tenendo in debita considerazione i contenuti della nota MSC 92/INF.14 del 9 Aprile 2012 - con la quale l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha prestabilito un modello comune per tutti gli Stati costieri di norme sull'uso della forza in caso di atti di pirateria contro le navi mercantili - nonché i contenuti delle norme ISO PAS 28007¹.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il regolamento di servizio, nel confermare le relazioni di comando e le responsabilità a bordo, secondo quanto stabilito dal Codice della navigazione e dalla normativa internazionale di riferimento, definisce un codice di comportamento che comprende i criteri e i requisiti per l'uso graduale della forza, fino al ricorso alle armi come ultima risorsa, limitandone l'uso alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, come stabilito dall'art.52 del codice penale.

1.1 Definizioni:

- Forza letale: forza che può portare alla morte;
- Non cinetico: qualsiasi avvertimento che non includa l'esplosione di colpi di armi da fuoco;

¹ L'IMO ha più volte richiamato la necessità per gli Stati Costieri, di utilizzare le norme ISO PAS 28007 (linee guida per le Agenzie private di Sicurezza Marittima che provvedono a fornire i PCASP – *privately contracted armed security personnel* – a bordo delle navi mercantili) come normativa tecnica di riferimento al fine di indirizzare le società che offrono il servizio di protezione del naviglio mercantile, per ricevere, da parte di società di certificazione esterne, cd. di terza parte, il riconoscimento del rispetto dei requisiti contenuti nelle succitate norme.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Pirateria: ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave privata o un aereo privato;
- Team leader: Il componente del team di guardie giurate designato come responsabile e identificato come tale dall'armatore della nave, dal Comandante, dagli ufficiali e dall'equipaggio.
- Potenziale minaccia: Un individuo, gruppo di individui e / o una nave che ha commesso o sta per commettere un atto che minaccia la sicurezza della nave su cui è imbarcato un team di guardie giurate.

2. RESPONSABILITA'/COMPETENZE/NORME DI COMPORTAMENTO

I servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione. Durante detti servizi, il Comandante della nave conserva tutte le prerogative e responsabilità inerenti la navigazione e le manovre della nave, incluse quelle elusive e di scampo.

Il Comandante a bordo svolge le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ex art.1235 del codice della navigazione), che comprendono anche l'obbligo di impedire che i reati in flagranza vengano portati a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.). La previsione legislativa dell'attività di contrasto della pirateria costituisce in ogni caso un riconoscimento del fatto che la protezione della nave presenta una connotazione particolare che, per la diffusione e pericolosità della minaccia, non è ormai più inquadrabile solo come attività di repressione finalizzata all'applicazione del diritto penale da parte dell'autorità giudiziaria (quale è l'attività di polizia giudiziaria), ma presenta preminenti aspetti di sicurezza della nave e del suo equipaggio e di prevenzione.

Il Comandante esercita quindi un controllo ravvicinato delle attività e dei compiti del team di sicurezza, attraverso il Team leader; ne consente infatti l'armamento e il dispiegamento, pur non avendo alcuna competenza sulle scelte tattiche e la disposizione delle guardie che spettano, in via esclusiva, al Team leader.

2.1 Servizio di protezione del naviglio mercantile

Il servizio si sostanzia in un'attività di vigilanza fissa, diurna e/o notturna, all'obiettivo costituito dalla nave, espletato da un team di almeno quattro guardie particolari giurate, di cui una con funzioni di responsabile, che si alternano per turni, in uniforme e munite dell'equipaggiamento in dotazione fornito dall'istituto di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare il team di sicurezza svolge i seguenti compiti:

- Sorveglianza;
- Identificazione delle possibili minacce;
- Protezione della nave, impedendo attacchi contro la stessa;
- Allertare il comandante e l'equipaggio in caso di minaccia;
- Assistere e consigliare il comandante sulle misure di protezione e di salvaguardia per quel che riguarda la sicurezza della nave e dell'equipaggio;
- Coadiuvare il Comandante della nave sulle procedure di sicurezza;
- Informare l'equipaggio ed aiutarlo a prepararsi a possibili minacce adottando le procedure più appropriate per la gestione di un incidente alla sicurezza, con particolare riguardo alle misure difensive e di contrasto previste dalle Best Management Practices (BMP) in vigore.

Le guardie giurate impiegate nei servizi di protezione dovranno ricevere al momento dell'imbarco un'adeguata familiarizzazione che includa, almeno, i seguenti argomenti:

- Protocollo delle comunicazioni di routine;
- Caratteristiche specifiche dell'unità navale e pericolosità intrinseche;
- Dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.

Dovranno, inoltre, partecipare, entro le 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.

2.2 Team leader

La guardia giurata con funzioni di Team leader risponde dell'attrezzatura che gli viene fornita, dello svolgimento operativo e della disciplina dei membri del gruppo, cura lo schieramento e la configurazione del team.

Il Team leader funge da consulente per la sicurezza del Comandante della nave, evidenziando i problemi legati alla sicurezza e/o le carenze che potrebbero portare ad un innalzamento del rischio.

In particolare, il Team leader:

- Promuove l'organizzazione di un briefing sulla sicurezza con il Comandante e l'equipaggio prima del transito nelle acque a rischio pirateria o quando ci sono dei cambiamenti di equipaggio;
- Attua, per la parte di competenza, le procedure di sicurezza e di protezione della nave contro eventuali attacchi ostili contenute nello Ship Security Plan della nave;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Effettua con regolarità ispezioni di sicurezza sulla nave, assicurandosi che il livello di protezione sia adeguato;
- Vigila sull'attività delle guardie giurate dipendenti, facendo svolgere addestramenti regolari per assicurarsi la costante operatività del team;
- Invia al titolare della licenza, o al soggetto da questi individuato, un rapporto giornaliero sulle attività del team a bordo;
- Invia un rapporto al titolare dell'istituto a conclusione del servizio di protezione.

In tutte le attività inerenti il servizio di protezione della nave, il Team leader è coadiuvato dalle guardie giurate che operano, in base alle indicazioni dello stesso, secondo le specifiche competenze e la situazione che devono fronteggiare.

2.3 Procedure d'allarme e norme sull'uso della forza

L'istituto di vigilanza deve adottare un proprio protocollo, conforme anche alle norme di ingaggio internazionali, che deve essere riportato nel regolamento di servizio.

Esso, comunque, dovrà contenere almeno le seguenti fasi:

FASE 1

In caso di identificazione di una minaccia, il Team leader o, in sua assenza un'altra guardia giurata, comunica al Comandante o, in sua assenza, all'ufficiale di guardia, che intende dare avvio alle procedure previste per l'uso della forza².

FASE 2

Avvertimenti cosiddetti del tipo cosiddetto "non cinetico" possono essere utilizzati quando sia ragionevole credere che un'imbarcazione stia manifestando comportamenti potenzialmente aggressivi.

Gli avvertimenti di tipo non cinetico possono includere:

² Il presente Regolamento non costituisce una deroga dell'autorità del Comandante, secondo quanto indicato nella normativa nazionale ed internazionale. Di conseguenza, il Comandante mantiene sempre l'autorità per ordinare alle Guardie giurate di cessare il fuoco fatto salvo l'inalienabile diritto di autodifesa.

Il Comandante in ogni momento ha e mantiene la responsabilità ultima per la sicurezza della navigazione ed il comando generale della nave. Eventuali decisioni prese dal Comandante sono vincolanti e gli istituti di vigilanza devono istruire le guardie giurate di conseguenza.

Resta ferma la responsabilità personale di ciascuna guardia giurata per l'uso di qualsiasi tipo di forza che deve essere sempre conforme al presente Regolamento ed alle leggi nazionali e internazionali applicabili e pertinenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) uso di VHF, megafoni e/o messaggistica preregistrata difensiva trasmessa da mezzi elettronici (Long/medium Range Acoustic Devices - L/MRAD);
- b) azioni navali evasive;
- c) utilizzo di luci lampeggianti, razzi e laser non letali classificati "eye-safe" secondo le indicazioni del produttore;
- d) uso di cannoni ad acqua e / o tubi idraulici ad alta pressione.

Le armi da fuoco possono essere portate e mostrate ai potenziali aggressori, come parte di un avvertimento di tipo non-cinetico accompagnato anche da un avvertimento verbale dato dalle guardie giurate.

Su tutte le armi da fuoco devono essere effettuate le normali procedure di sicurezza.

Tutte le armi da fuoco caricate devono avere la sicurezza inserita.

FASE 3

Nel caso di conferma della minaccia, le armi da fuoco possono essere usate per sparare colpi di avvertimento quando viene valutato dal Team leader o, in sua assenza, da un'altra guardia giurata che tali colpi possono scoraggiare un attacco percepito come concreto o come minaccia.

In caso di colpi di avvertimento:

- 1) prima di esplodere i colpi deve essere dato, dalla guardia giurata, un richiamo verbale;
- 2) il Comandante può riservarsi la facoltà di autorizzare il ricorso a colpi di avvertimento (fatte salve le ipotesi di autodifesa);
- 3) in ogni caso le modalità di esplosione dei colpi d'avvertimento devono essere tali da garantire l'incolumità dei potenziali aggressori;
- 4) qualsiasi uso della forza, in particolare l'uso di armi da fuoco, deve prendere in considerazione il rischio di eventuali conseguenze indesiderate o danni.

FASE 4

Il ricorso alla forza ed in ultima istanza alla forza letale è giustificato **nella sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'art. 52 del codice penale**, fermi restando i limiti di ragionevolezza e proporzionalità e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale di riferimento.

Il ricorso alle armi e l'uso della forza nella difesa della nave devono essere disposti dal Comandante.